

CAPITOLO QUARTO

GLI ANNI DAL 1947 AL 1950

Raggiunta l'approvazione pontificia, si osserva che, nellò stesso 1947 e negli anni immediatamente seguenti, l'*Opus Dei* cerca di precisare e arricchire la propria fisionomia giuridica come istituto secolare. Vi sono, perciò, in questo periodo, eventi a carattere generale che conviene separare da altri più particolari, bisognosi di una discussione più approfondita.

a) *Eventi a carattere generale*

Sostanzialmente essi possono essere ridotti ai seguenti:

- il 24.3.1947, l'*Opus Dei* chiede alla S. C. dei Riti di poter utilizzare il calendario universale della Chiesa, con l'aggiunta della festa della Madonna del Bell'Amore, da celebrarsi il 14 febbraio con rito doppio maggiore, ufficio e messa propri (cf. doc. n° 29 in appendice);

- il 31.3.1947, il procuratore generale dell'*Opus Dei*, Alvaro del Portillo, continuando quanto fatto nel 1946, chiede (cf. doc. n° 30 in appendice) alla Sacra Penitenzieria Apostolica le indulgenze, solite a concedersi in casi analoghi, a favore di una giaculatoria in uso nell'*Opus Dei* a chiusura degli atti comuni: «Sancta Maria, Spes nostra, Sedes Sapientiae, ora pro nobis» e: «Sancta Maria, Spes nostra, Ancilla Domini, ora pro nobis». A questa richiesta la Sacra Penitenzieria Apostolica non ritiene opportuno accedere per il momento e risponde (10.6.1947) con un *dilata* (cf. doc. n° 32 in appendice);

- sempre in data 31.3.1947, Alvaro del Portillo chiede particolari indulgenze per i membri dell'*Opus Dei*, che svolgono lavori materiali (cf. doc. n° 31 in appendice). Questa richiesta viene accettata dalla Sacra Penitenzieria Apostolica, che concede (30.6.1947) l'indulgenza parziale di 400 giorni e plenaria alle solite condizioni (cf. doc. n° 33 in appendice). Si avvia così il processo conosciuto in occasione del breve *Cum Societatis* e che, questa volta, darà origine

al *Mirifice de Ecclesia*. Sempre redatto in maniera solenne e ampia, conformemente all'indole di un documento che concede indulgenze in perpetuo, questo breve aggiunge precisazioni interessanti rispetto al testo della Penitenzieria. Si apprende, così, che le indulgenze che valorizzano il lavoro materiale sono chieste in particolar modo per quelle sodali che nell'*Opus Dei* vengono dette *inservienti o ausiliarie o domestiche*, e che, membri dell'istituto, prestano servizio nelle sue opere e case di vita comune o «in famiglia» (90).

Il breve tocca, quindi, una particolare categoria di membri dell'*Opus Dei*, e permette di avvicinare la «questione femminile». Prima di considerarla, però, occorre ancora una volta ribadire che esso è semplicemente una concessione di indulgenze, è redatto seguendo la stessa trafila burocratica del *Cum Societatis* del 1946, e non può, quindi, essere considerato come un elemento costitutivo del diritto proprio dell'*Opus Dei*, alla stregua del *Primum institutum* o del *Primum inter instituta* (91);

- il 3.4.1947, l'*Opus Dei* riceve il suo primo cardinale protettore nella persona del card. Luigi Lavitrano (92), in quel momento prefetto della S. C. dei Religiosi;

(90) Ecco la parte del *Mirifice de Ecclesia* che si riferisce alle *inservienti*:
« ... Nos, curam de omnibus sodalibus agentes praecipueque de illis quae sectionem mulierum constituunt et, adhuc spe atque anima praecipue de illis cogitantes quae inservientes nuncupantur, quaeque ad exemplum Domini, qui ministrare venit et non ministrari (Math. XX, 28)... manuali a et domestica ministeria, quae Marthae dicuntur... ut Operis Dei sodales, igitur, semetipsos magis in dies sanctificare atque animabus christifidelibus igni detentis subvenire possint ac solamen afferre, benigne annuendum censemus praecibus dilecti filii Alvari sacerdotis Del Portillo et Diez de Sollano...». Cf. il doc. n° 33 in appendice: è il rescritto della Sacra Penitenzieria Apostolica che è alle origini del breve *Mirifice de Ecclesia*.

(91) Il *Mirifice de Ecclesia* sembra essere conosciuto e citato da pochissimi Autori: da ENCINAS (*a.c.*, p. 68, dove scrive *Mirifice Ecclesia*), dal quale viene erroneamente considerato tra i documenti fondamentali dello *jus proprium* dell'*Opus Dei* insieme con il *Cum Societatis* e con i due decreti di approvazione come istituto secolare del 1947 e 1950; da YNFANTE (*o.c.*, p. 100), che si basa su Encinas; e da D. LE TOURNEAU, *L'Opus Dei*, Parigi 1984, p. 59, che correttamente lo presenta come una semplice concessione di indulgenze. Per ulteriori particolari cf. il doc. n° 41.

(92) La nomina del card. Lavitrano a primo cardinale protettore dell'*Opus Dei* è stata regolarmente segnalata in AAS 39 (1947) 467. Non è, perciò, esatto YNFANTE (*o.c.*, pp. 93 e 122), secondo cui il primo cardinale protettore dell'*Opus Dei* è stato il card. Tedeschini.

- il 22.4.1947, Escrivá viene nominato prelado domestico di Sua Santità (93);
- l'*Opus Dei* ottiene un certo numero di dispense per anticipare l'ordinazione sacerdotale dei suoi membri al terzo anno di teologia se hanno già 26 anni, o all'inizio del quarto anno se non hanno ancora questa età.

b) *La questione femminile*

La questione del ramo femminile venne posta in discussione anche dopo l'approvazione pontificia dell'*Opus Dei* come istituto secolare, perché esso si sentì obbligato a precisarne la fisionomia (a uso interno, ma soprattutto di fronte alla S. C. dei Religiosi) in un foglietto programmatico, stampato nel 1947 dai Basiliani di Grottaferrata, gli stessi che provvidero a editare le costituzioni dell'istituto (cf. doc. n° 28 in appendice).

In primo piano, in questo momento, sono più gli aspetti ascetici che non quelli istituzionali, per cui si può supporre che i rapporti tra ramo maschile e ramo femminile (in particolare con le *numerarie ausiliarie o domestiche*) avessero bisogno di essere minuziosamente circoscritti, per non creare sospetti di promiscuità.

Fatto notare che si tratta di due istituti del tutto indipendenti, uno di uomini e l'altro di donne (ma ciò non è del tutto esatto, in base a quanto sopra), il regolamento precisa che i membri della sezione femminile vivono separati dal ramo maschile; che non c'è frequenza alcuna di visita tra i sodali e le sodali dei due gruppi; che è proibito al cappellano di far colazione, dopo la Messa, nella casa della sezione femminile; che i membri del ramo maschile non vedono mai le inservienti se non in occasione dei pasti e non devono conoscerne il nome o parlare con alcuna di loro; quando c'è una sola cappella, le sodali assistono agli atti di culto dietro una grata, «como se usa para las monjas de clausura cuando sus iglesias están abiertas al publico... »; che è proibito inviare lettere da una parte all'altra e viceversa; quando necessario, si parlerà con il direttore o la direttrice, che verranno chiamati sempre con questo titolo, mai per nome, che deve restare ordinariamente sconosciuto; al telefono la conversa-

(93) La nomina di Escrivá a prelado domestico è stata regolarmente segnalata in AAS 39 (1947) 245.

zione deve iniziare con *Pax* e chiudersi con *In aeternum*; la pulizia della casa della sezione maschile verrà fatta dalle domestiche in gruppo - mai singolarmente - mentre i membri sono in cappella, ecc.

Come si può facilmente dedurre, si tratta di norme particolarmente rigide rispetto a quelle in uso tra la comunità maschile religiosa e la comunità femminile di suore che presta servizio domestico, dove l'uso della grata, ad es., è sconosciuto, ci si conosce per nome, ecc.

La posizione delle inservienti nell'*Opus Dei* è, comunque, abbastanza analoga a quella di tante altre congregazioni religiose femminili che prestano servizio presso il parallelo ramo maschile, avendo in comune lo stesso fondatore. In fondo, anche sotto il semplice aspetto economico, l'*Opus Dei* aveva compreso l'utilità di avere delle consacrate con compiti di inservienti o ausiliarie nelle sue opere.

Ciò che appare diverso rispetto alle congregazioni femminili è che, presso l'*Opus Dei*, i compiti delle domestiche si estendono anche alla pulizia della residenza maschile, cosa che le suore non sembra abbiano mai fatto o fatto molto raramente; e l'amministrazione è a carico della sezione femminile. Ma si tratta, in fondo, di aspetti secondari che mettono però maggiormente in luce il lato istituzionale delle numerarie domestiche, cioè la loro funzionalità all'interno dell'*Opus Dei*.

c) Rescritti (94) circa il segreto e la clericalità dell'istituto

Subito dopo l'approvazione pontificia come istituto secolare, l'*Opus Dei* chiede alla S. C. dei Religiosi particolari dichiarazioni, concesse con relativi rescritti, alcuni dei quali già a suo tempo pubblicati dal p. Larraona.

In ordine cronologico, il primo (doc. n° 34 in appendice) riguarda il segreto che gli istituti secolari potevano mantenere circa case, opere e membri anche verso gli Ordinari locali. Il secondo (doc. n° 35 in appendice) è una richiesta di conferma della clericalità di *tutto* l'istituto, quindi di poter usufruire di quanto dispone il CIC¹ ai c. 618 § 2 e 512 § 2, 2°. Con il terzo rescritto (doc. n° 36 in ap-

(94) Purtroppo, i rescritti non sono mai (o quasi mai) ricordati e, tanto meno, commentati nelle biografie di Escrivá de Balaguer o nei vari articoli redatti da membri dell'*Opus Dei* sulla storia del loro istituto.

pendice) l'*Opus Dei* ottiene di non essere obbligato a presentare agli Ordinari locali l'intero testo delle costituzioni, quando apre un suo nuovo centro, e che basti, invece, il decreto di approvazione dell'istituto, un sommario delle costituzioni e la presentazione degli eventuali privilegi acquisiti. Il quarto rescritto (doc. n° 37 in appendice) esamina il modo con cui i membri dell'istituto possono vivere la loro vita comune (non canonica) e il loro apostolato non collettivo, proprio di laici, senza necessità alcuna che in ciò intervenga l'Ordinario locale.

Come si vede, tre di questi rescritti hanno un fondo comune (il «segreto» e i rapporti con l'Ordinario) e sono quelli già accuratamente analizzati dal p. Larraona in *Commentarium pro religiosis*, con il vantaggio immediato per l'*Opus Dei* di veder confermate le sue posizioni di fronte agli Ordinari da una rivista e da uno studioso altamente qualificati.

Notando anzitutto che l'*Opus Dei* è stato il primo istituto secolare a porre la questione del «segreto», questi tre rescritti debbono essere precisati, perché pongono gli Ordinari diocesani in una posizione delicata, con limiti sempre crescenti circa la loro possibilità di conoscere che cosa fosse realmente l'*Opus Dei*.

Il primo rescritto, richiesto dall'*Opus Dei*, ma formulato in maniera da poter interessare tutti gli istituti secolari, ammetteva che gli Ordinari locali potessero conoscere case e opere di istituti secolari vincolati al segreto dalle loro costituzioni, ma solo in quanto esercitavano autorità su di essi, in pratica quando si trovavano ad agire nelle loro diocesi. Questa conoscenza veniva, però, vincolata, obbligando l'autorità ecclesiastica (cioè gli Ordinari) a non dare notizie su questi istituti se non a coloro che ne avevano stretto diritto.

C'è, quindi, un «segreto» costituzionale che l'*Opus Dei* ammette (ed estensibile ad altri istituti secolari), per cui intende premunirsi di fronte agli Ordinari nelle cui diocesi non lavora e, in genere, di fronte a coloro che non hanno diritto di conoscere.

Questa prima delimitazione non viene ritenuta sufficiente dall'*Opus Dei*, che si premunisce maggiormente e, pur ammettendo il diritto degli Ordinari a sapere, chiede se essi abbiano il diritto di conoscere le integre costituzioni dell'istituto. Il rescritto viene incontro all'*Opus Dei*, confermando la non necessità di presentare il testo completo delle costituzioni. Lo scopo - come annota Larraona nel suo commento - è di evitare interferenze nell'ordinamento interno

dell'istituto, dal quale gli Ordinari locali erano esclusi. E si precisa, quindi, che è sufficiente presentare agli Ordinari il decreto pontificio di approvazione, un sommario delle costituzioni (95), in cui si precisi ciò che compete all'Ordinario (quindi, punti ben delimitati, non una sintesi generale delle costituzioni) e, infine, gli eventuali privilegi di cui gode l'*Opus Dei* in quanto istituto clericale.

Con il rescritto circa la possibilità di condurre vita comune (non canonica) indipendentemente dall'Ordinario locale, l'*Opus Dei*, riconosciuto necessario il permesso del Vescovo per la fondazione di un suo «Centro autonomo», ottiene che i suoi membri possano vivere liberamente, in quanto persone secolari che vi svolgono un apostolato individuale.

Il rescritto non commentato da Larraona tocca la *clericalità* di tutto l'istituto e, quindi, anche del ramo femminile, che può anch'esso usufruire di quanto prescrive il CIC¹ ai c. 512 § 2, 2° e 618 § 2 (96).

In questo modo, l'*Opus Dei* era dichiarato libero; i vescovi non avevano alcun diritto di visita nei confronti delle persone, neppure della sezione femminile, inglobata nella clericalità di tutto l'istituto; e, nei confronti delle opere, solo per l'oratorio o cappella, il tabernacolo e il luogo delle confessioni. In pratica, le eventuali visite canoniche interne non potevano essere fatte dall'Ordinario locale, ma solo dal «Padre» generale dell'*Opus Dei* o da un suo delegato.

Ci si può chiedere come mai l'*Opus Dei* sia riuscito a ottenere dichiarazioni così vaste. La risposta più facile - ovviamente non esauriente - è che, in quel momento, all'interno della S. C. dei Religiosi e proprio nel settore degli istituti secolari (e, quindi, nei «posti-chiave») lavoravano alcuni membri dell'*Opus Dei* (97). Ciò è vero, e si

(95) Al momento attuale non è stato possibile conoscere alcun esempio di questo «sommario» delle costituzioni presentato a Ordinari locali, pur essendo l'*Opus Dei* diffuso in moltissime diocesi.

(96) Ecco i testi: CIC¹, c. 512 § 2, 2°: («Ordinarius loci per se vel per alium quinto quoque anno visitare debet»): «Singulas domos congregationis clericalis iuris pontificii etiam exemptae, in iis quae pertinent ad ecclesiam, sacrarium, oratorium publicum, sedem ad sacramentum poenitentiae». – CIC¹, c. 618 § 2: «In religionibus tamen iuris pontificii Ordinario loci non licet: 1° Constitutiones ullatenus immutare aut de re oeconomica cognoscere, salvo praescripto can. 533-535; 2° Sese ingerere in regimen internum ac disciplinam, exceptis casibus in iure expressis...».

(97) Il procuratore generale dell'*Opus Dei*, don Alvaro del Portillo, entrò subito a far parte della Commissione di periti, costituita il 24.3.1947 per studiare tutto ciò che riguardava l'approvazione e l'evoluzione degli istituti secolari. (Il decreto di ere

può certamente presumere che essi abbiano appoggiato le richieste del loro istituto, ma non basta a render conto del complesso problema che - conviene ricordarlo - poneva gli Ordinari diocesani in una posizione delicata. Sembra più vicino alla realtà affermare che, nell'ambiente della S. C. dei Religiosi, si ammetteva che gli istituti secolari potessero godere di «privilegi», proprio per svolgere più efficacemente il loro apostolato di penetrazione che aveva bisogno di discrezione (98) anche negli ambienti ecclesiastici. Era, però, inevitabile aspettarsi, prima o poi, le proteste di Ordinari diocesani che ritenevano eccessivi sia il «riserbo» dell'*Opus Dei* sia la sua pratica «esenzione».

d) *L'accettazione dello statuto di istituto secolare da parte dell'«Opus Dei»*

Per chiarire questo punto si ha il vantaggio di poter utilizzare scritti dello stesso Escrivá (99) e di altri due membri autorevoli dell'*Opus Dei*, S. Canals Navarrete (100) e Alvaro del Portillo (101).

In ordine cronologico, il primo intervento è di S. Canals Navarrete, che è anche il più completo sotto l'aspetto che qui interessa, perché la conferenza di Escrivá - composta in vista di un grosso pubblico e svolta a Madrid il 17.12.1948 - tralascia particolari tecnici importanti, e, in qualche punto, riprende alla lettera il testo di Canals; mentre l'articolo di Alvaro del Portillo è più utile per focalizzare aspetti particolari.

zione di questa Commissione, con l'elenco dei periti, è stato pubblicato in AAS 39 [1947] 131-2). Inoltre, Alvaro del Portillo lavorò per qualche tempo (1947) negli uffici della S. C. dei Religiosi, settore istituti secolari, e vi fu sostituito da Salvador Canals Navarrete, anch'egli, com'è noto, dell'*Opus Dei*.

(98) Al «riserbo» accenna, infatti, sia pure implicitamente, la stessa *Provida Mater Ecclesia*, § 10: «...ad multiformem apostolatam et ad ministeria exercenda locis, temporibus et rerum adiunctis sacerdotibus religiosisque vetitis, vel imperviis, haec Instituta adhiberi et converti possunt».

(99) J. M. ESCRIVA DE BALAGUER, *La Constitución apostólica «Provida Mater Ecclesia» y el Opus Dei*, Madrid 1949. Stranamente, questo scritto non viene neppure citato da L. F. MATEO-SECO, *Obras de mons. Escrivá de Balaguer y estudios sobre el Opus Dei*, in *Scripta theologica* 13 (1981) 727-58.

(100) Esso è stato pubblicato nel 1947 nella *Revista española de derecho canónico*: cf. la nota n° 87.

(101) ALVARO DEL PORTILLO, *Constitutio, formae diversae, institutio, regimen, apostolatus, Institutorum saecularium*, in *Acta et documenta Congressus generalis de statibus perfectionis, Romae 1950*, II, Roma 1952, pp. 289-303.

Tutti e tre questi Autori non mostrano alcuna difficoltà per lo statuto di istituto secolare, conferito all'*Opus Dei*. Anzi, tanto Escrivá (102) quanto Canals (103) si mostrano chiaramente compiaciuti di poter presentare l'*Opus Dei* come il primo istituto secolare e il modello di questo nuovo stato di perfezione.

Sotto l'aspetto giuridico, il testo di Escrivá - una conferenza, come si è detto - è poco preciso: afferma, infatti, che l'*Opus Dei* comprende qualsiasi tipo di cristiano, uomo, donna, celibi, sposati, ma non precisa che il tipo di appartenenza all'*Opus Dei* varia dall'uno all'altro; scrive che ramo femminile e ramo maschile sono «en rigor, como dos obras distintas completamente diferentes», ma è noto che, in realtà, fanno parte dell'unico *Opus Dei* e che c'è un'unica approvazione; dice ancora che i soci dell'*Opus Dei* emettono voti privati come qualsiasi altro fedele; Canals e A. Portillo, invece, sono più precisi: scrive, infatti, Canals che non si tratta di voti meramente privati, ma di voti che la Chiesa riconosce, regola nelle costituzioni e ai quali attribuisce effetti nell'istituto (per il regime, per la dimissione dall'istituto) (104); e, ancora più chiaramente, A. del Portillo: questi voti non sono strettamente privati, ma possono essere definiti *privata recognita*, e ciò sia in riferimento alla Chiesa, perché conferiscono il completo stato di perfezione a coloro che li emettono; sia di fronte all'istituto in cui sono emessi, per quanto riguarda l'incorporazione, la soggezione ai superiori e le dimissioni dall'istituto (105).

(102) Cf. ESCRIVA, *o. c.*, p. 5 (ove si mostra contento di parlare degli istituti secolari e dell'*Opus Dei*), p. 26 (ove riconosce che agli istituti secolari nulla manca della perfezione cristiana, fondata sui consigli evangelici), ecc.

(103) S. CANALS NAVARRETE, *Institutos seculares y estado de perfección...*, pp. 77-8: «En este periodo de trabajo sólido e interno que preparaba el camino a la Constitución *Provida Mater Ecclesia* sirvieron de gran ayuda y dieron luz sobre no pocos problemas jurídicos... las Constituciones de este Instituto español, al que ha cabido la gloria de ser el primero instituto secular de derecho pontificio...».

(104) CANALS NAVARRETE, *o. c.*, p. 85: «...tampoco estos votos son privados de modo absoluto... Son votos... que la Iglesia conoce, regula en las Constituciones y a los cuales atribuye efectos en el Instituto: para el régimen, para la dimisión...».

(105) A. DEL PORTILLO, *Constitutio...*, p. 293: «Vota haec, etiamsi publica non sint sensu specifico votorum publicorum..., non sunt tamen vota stricte privata... Possunt merito appellari vota *privata recognita*... sive *relate ad Ecclesiam*, quia statum perfectionis completum emittentibus donant, sive *quoad Societatem vel Institutum* in quo emittuntur, e. g. quoad incorporationem... ».

Si può, quindi, lasciare da parte la conferenza di Escrivá ed esaminare più da vicino gli studi di Canals Navarrete e di Alvaro del Portillo.

C'è anzitutto - secondo questi Autori - uno stato di perfezione in più nella Chiesa, cui non manca nulla di quanto riguarda la perfezione basata sui consigli evangelici.

Sulla questione, invece, che qui interessa, cioè di come distinguere giuridicamente gli istituti secolari, Canals Navarrete e Alvaro del Portillo propongono un duplice punto di vista: in primo luogo, che gli istituti secolari fanno parte dello stato *giuridico* di perfezione, mentre i religiosi lo sono dello stato *canonico* di perfezione, vedendo la distinzione tra stato *canonico* e stato *giuridico* di perfezione nello stesso titolo della costituzione *Provida Mater Ecclesia: De statibus canonicis Institutisque saecularibus christianae perfectionis acquirendae*. In secondo luogo: mentre gli istituti religiosi si inquadrano in un loro proprio diritto, religioso, gli istituti secolari vanno considerati tra le «associazioni di fedeli», qualificate dalla professione dei consigli evangelici.

Sotto questi vari punti di vista, sia Canals sia A. del Portillo, in fondo, non fanno che ripetere la dottrina elaborata da Larraona (106) per dare una configurazione giuridica agli istituti secolari.

Quanto, però, il modo di formulare la differenza giuridica (su quella teologica non sembra siano mai sorti problemi) tra istituti secolari e istituti religiosi potesse essere esente da critiche, si vedrà tra poco. È più utile, ora, tornare un momento allo studio di A. del Portillo, che aggiunge alcune precisazioni rispetto a quello di Canals.

Anzitutto, A. del Portillo sottolinea la necessità di osservare il «riserbo» negli istituti secolari per quanto riguarda i membri, le opere, le case in cui i sodali abitano. E ciò non solo di fronte agli Stati civili, ma anche nella stessa Chiesa, per favorire quell'apostolato di penetrazione da cui essa si attende tanti frutti.

(106) La dottrina di Larraona sugli istituti secolari si trova comodamente esposta nel volume *De institutis saecularibus*, edito a cura del *Commentarium pro religiosis*, Roma 1951. È da notare che A. del Portillo riprenderà la distinzione tra stato canonico e stato giuridico di perfezione almeno in un altro suo scritto (cf. *L'état actuel des instituts séculiers*, Ligugé 1957), poi ripubblicato in varie lingue (ad es. in *Irish Ecclesiastical Record* 92 [1959] 29-40) anche dopo il 1958, cioè dopo che Escrivá, in base alla sua «lettera» del 1958 (cf. doc. n° 41 in appendice), aveva già dichiarato che l'*Opus Dei* non poteva più essere considerato istituto secolare.

Il punto, però, più interessante per noi è contenuto nei paragrafi in cui A. del Portillo manifesta l'idea che la legislazione pontificia relativa agli istituti secolari rappresenti solo il *minimum* (107) che essi devono praticare per quanto riguarda l'osservanza dei consigli evangelici, e che possano, perciò, esservi istituti secolari che vadano oltre, imponendo ai propri membri condizioni e regolamenti più severi di quelli previsti dalla *Provida Mater Ecclesia*. Ed è lo stesso A. del Portillo a esemplificare: possono esservi sodali considerati membri stretti in un istituto (a norma della *Provida Mater Ecclesia*), ma non in un altro, proprio perché quest'ultimo richiede particolari condizioni «in più». Del Portillo non lo dice, ma uno degli istituti cui fare riferimento è ormai chiaro: andando oltre quanto prescrive la *Provida Mater Ecclesia*, l'*Opus Dei* considera come membri stretti solo coloro che conducono vita comune e osservano una povertà somigliante a quella dei religiosi di voti solenni. Vi sono, quindi, due classi di membri: interni (membri in senso stretto) ed esterni. C'è ancora un particolare che merita di essere sottolineato nel testo di A. del Portillo: egli dice, infatti, che il passaggio di un membro esterno alla vita comune non significa, *ipso facto*, il suo inserimento nella prima classe. E qui, ancora una volta, è chiaro il riferimento alla prassi dell'*Opus Dei*, i cui membri «esterni» non diventano automaticamente «interni» se passano a condurre vita in comune nelle opere dell'istituto.

La conclusione che si può trarre da tutto ciò è che non solo il fondatore e due membri qualificati dell'*Opus Dei* accettarono con gratitudine lo statuto di istituto secolare, concesso all'*Opus Dei*, ma che essi posero altresì le basi per giustificare quanto si faceva «in più», superando quel minimo imposto dalla *Provida Mater Ecclesia*, sì che la vita di perfezione in quello o quegli istituti secolari si manifestasse - secondo le stesse parole di A. del Portillo - quasi più solida e più profonda che non in tante istituzioni religiose propriamente dette.

(107) A. DEL PORTILLO, *Constitutio...*, pp. 296-7: «Nihil tamen prohibet quominus illo in corpore, vel illo in recipiente recipiantur normae vitae, leges peculiare, spiritus multaque alia... ita ut in instituto saeculari sic effecto *minimum* vitae consecrationis, de quo loquebamur, necnon ratio vitae a lege peculiari descripta, adsint quidem...; sed in eo, minimo mo a longe superato, vita acquirendae perfectionis solidior ac profundior forsitan habeatur, quam illa quae in aliis religiosis institutionibus continetur».

e) *La distinzione tra istituti secolari e istituti religiosi nei commenti dei giuristi*

Sostanzialmente, come già accennato, sia Escrivá che Canals e A. del Portillo seguirono, nella presentazione dell'*Opus Dei* come istituto secolare, la dottrina sviluppata da Larraona. Il problema, com'è facile intuire, era trovare quelle formulazioni giuridiche - sul piano teologico era chiaro che la professione dei consigli evangelici costituiva una base comune - che permettessero di distinguere accuratamente tra istituti religiosi e istituti secolari. Il pericolo era duplice: quello di sottoporre i nuovi istituti all'ordinamento canonico degli istituti di perfezione (religiosi), frustrando così la volontà di riconoscere un modo di vita di perfezione diverso da quello dei religiosi; e, secondo pericolo, quello di negare alle associazioni di fedeli in cerca di perfezione l'ingresso nello stato di perfezione e il riconoscimento pubblico della Chiesa.

Senza entrare nei particolari, basti qui dire che la distinzione tra stato canonico (proprio dei religiosi) e stato giuridico (proprio degli istituti secolari) fu subito criticata da altri studiosi, con la motivazione che nella Chiesa c'è un solo stato *giuridico*, un solo corpo legislativo. E anche l'inserimento degli istituti secolari tra le comuni associazioni di fedeli prestò il fianco a critiche (108), perché con le semplici associazioni gli istituti secolari non avevano in comune né la professione dei consigli evangelici (obbligatoria negli istituti secolari) né il regime (che negli istituti secolari poteva essere sopradiocesano e sopranaZIONALE), tanto più che la *Provida Mater Ecclesia* e, ancor più chiaramente, il *Primo feliciter* avevano esplicitamente assegnato gli istituti secolari allo stato di perfezione, dando loro un nome, quello appunto di «istituti secolari», e ponendoli alle dipendenze della S. C. dei Religiosi (109).

Già da questa breve esposizione si possono intuire i termini del problema. Da una parte stanno tutti quei commentatori che, optando per un comune denominatore, assegnano gli istituti secolari allo stato

(108) Le prime critiche vennero da J. CREUSEN, *Motu proprio «Primo Feliciter»*. *Instructio «Cum Sanctissimum»*. *Adnotationes*, in *Periodica de re morali, canonica, liturgica* 37 (1948) 255-71, e da E. BERGH, *Les Instituts séculiers*, in *Nouvelle Revue Théologique* 70 (1948) 1052-62.

(109) Cf. la *Provida Mater Ecclesia*, art. I, confermata dal *Primo feliciter*, art. IV (per il nome) e art. V (per l'assegnazione agli «stati di perfezione»).

o agli stati di perfezione riconosciuti dalla Chiesa, distinguendo poi le varie modalità giuridiche secondo cui essi si strutturavano. Dall'altra c'è il secondo gruppo di commentatori che esitano ad accettare il comune denominatore e preferiscono distinguere - come sopra si è detto - tra stato canonico e stato giuridico di perfezione, inserendo gli istituti secolari tra le «associazioni di fedeli», anche se qualificate dalla professione dei consigli evangelici.

È interessante notare come, in base allo studio di C. Lawers (110), che già nel 1952 sintetizza la dottrina giuridica, la prima interpretazione (*sententia communis*, secondo Lawers) sia sostenuta dalla maggioranza dei giuristi del tempo, mentre la seconda (è lo stesso Lawers a precisarlo) sia propria degli studiosi clarettiani che fanno capo al *Commentarium pro religiosis*, in altre parole, al p. Larraona e alla sua scuola.

A loro vantaggio, i sostenitori della prima opinione avevano un buon esempio in A. Molitor (111) che, già nel 1909, schematizzando i voti, dopo aver distinto tra voto semplice e voto solenne, poi tra voto pubblico e voto privato, aveva tranquillamente inserito tra i voti pubblici sia quelli «religiosi» sia quelli «secolari»; in altre parole, accettando - questo il punto - un unico comune denominatore. In coerenza con questo orientamento venne anche avanzata la proposta (dopo l'approvazione degli istituti secolari) di modificare il nome della S. c., non più «dei religiosi», bensì «per gli stati di perfezione», al fine di inserirvi anche gli istituti secolari.

A questo punto è inevitabile: sia chiedersi come mai Larraona non abbia allora inquadrato gli istituti secolari nel comune denominatore giuridico - stato o stati di perfezione -, distinguendone accuratamente, ma in un secondo tempo, il carattere secolare, e invece abbia preferito il denominatore di «associazione di fedeli»; sia chiedersi contro chi si rivolgesse il *Primo feliciter* in quella sua affermazione che riascriveva gli istituti secolari ai veri stati di perfezione, riconosciuti e ordinati dalla Chiesa, certamente con il fine di correggere interpretazioni che già allora tentavano di escluderli; e, infine, quale ruolo abbia svolto in tutto ciò l'*Opus Dei*, ammesso che l'abbia

(110) C. LAWERS, *Societates sine votis et status canonicus perfectionis*, in *Ephemerides Theologicae Lovanienses* 28 (1952) 59-89, 215-37.

(111) A. MOLITOR, *Religiosi iuris capita selecta*, Ratisbona 1909, pp. 180 ss.

svolto, perché, quando venne a Roma nel 1946, esso era una società di vita comune, quindi fuori del campo delle «associazioni di fedeli».

Poiché i documenti relativi alla redazione della *Provida Mater Ecclesia*, *Primo feliciter* e *Cum Sanctissimus* non sono ancora pubblici, è impossibile risolvere la questione; ma già sono manifeste incertezze di interpretazioni che toccheranno profondamente la vita non solo dell'*Opus Dei*, ma di tutti gli istituti secolari (v. *infra* per ulteriori particolari).